



SPESOMETRO

Operazioni da comunicare nello spesometro

L'obbligo di comunicazione riguarda:

1. le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c'è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'importo;
2. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c'è l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva;
3. le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

L'emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione, a prescindere dal suo importo.

In deroga a questa regola, per ragioni di semplificazione, ai soggetti che esercitano commercio al minuto e attività assimilate (ex art.22 DPR 633/1972) e alle agenzie di viaggi e turismo, è consentito, per le operazioni attive relative **ai soli anni 2012 e 2013**, la comunicazione di quelle per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a tremilaseicento euro, Iva compresa.

Tra le attività esentate in deroga per gli anni 2012 e 2013 all'art.22 comma 1 lettera 2 vi sono anche i ristoranti (somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi).

A partire dal 2014 (quindi per lo spesometro 2015) tale esenzione non varrà più e pertanto (a meno di ulteriori modifiche della norma) dovranno essere comunicate tutte le fatture emesse, indipendentemente dall'importo.

Si riporta qui di seguito, per comodità, il testo dei punti 3.2 e 3.3 del Provv. Agenzia delle Entrate del 2.08.2013.

Prov. AE del 2.8.2013

*"3.2 L'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, **determina, comunque, l'obbligo di comunicazione** dell'operazione con le modalità di cui al punto 3.1, lettera a)."*

*3.3 Per motivi di semplificazione, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in deroga al punto precedente, con riguardo alle **operazioni relative agli anni 2012 e 2013**, ai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, **è consentita** la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario **pari o superiore a euro tremilaseicento** al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.*

Nota:

Anche le Istruzioni per la compilazione del modello polivalente ("spesometro") nel punto 1.1, secondo paragrafo, affermano che:

*"(...) Tali operazioni, per gli anni 2012 e 2013, sono da comunicare se di importo unitario non inferiore ai 3.600 euro, **e saranno comunicate senza limiti di importo a decorrere dalla comunicazione relativa all'anno 2014.**"*

Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (operazioni cosiddette business to consumer), invece, rimane ferma la comunicazione delle singole operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva".